


Mar 15 Set, 2020

# Domicilio digitale: obbligo di comunicazione al Registro Imprese entro l'1 Ottobre 2020



In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al Registro Imprese, oltre all'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale presso il Casello digitale dell'Imprenditore, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche:

\* le società incorrono nella sanzione ex art. 2450 c.c. in misura triplicata;

le altre individuali nella sanzione ex art. 2194 c.c. in misura triplicata.

Di seguito, pertanto, a tutte le imprese la necessità di:

1.

verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale

2.

correlare la corretta locazione del domicilio digitale nel Registro Imprese

3.

[www.italia.gov.it/registri-imprese/pec](#)

Al fine di verificare l'esistenza del domicilio digitale nel Registro Imprese è possibile:



consultare una visione aggiornata dell'impresa, visualizzabile e scaricabile gratuitamente dal

[Portale digitale dell'imprenditore](#)

o:

[www.italia.gov.it/registri-imprese](#)

il cui accesso richiede SPID o CNS;



ricercare l'impresa sul sito

[www.italia.gov.it/registri-imprese](#)

(inserire con nome impresa) e selezionare il flag di controllo in corrispondenza del campo PEC.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

